

# COMUNE DI GATTATICO

## PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 72 DEL 28.12.2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA, ALIQUOTE E RIDUZIONI ANNO 2024

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di dicembre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

RONZONI LUCA	Presente
COSTI FEDERICA	Presente
GANDOLFI MATTEO	Presente
GATTI GIULIA	Presente
PATERLINI DANIELE	Presente
DIPIETRO CARMELO	Presente
MARANI GIANMARCO	Presente
FERRARI SAVERIO	Presente
ZERPA ELENA MELANIA	Assente
BASSI SANDRA	Presente
REGGIANI AUGUSTO	Presente
DELSANTE PAOLO	Presente
SAVINA PAOLO	Presente

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il vice Segretario comunale Dott.ssa FRIGNANI Maria Cristina il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. RONZONI LUCA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Illustra il Sindaco: “Non sono state fatte variazioni rispetto al 2023 e proponiamo in approvazione per l’IMU 2024 lo stesso schema dell’anno scorso con le stesse aliquote, riduzioni, agevolazioni.”

Interviene il Consigliere Paolo Savina: “Il nostro gruppo ci tiene a far risaltare che sono state fatte scelte politiche dal momento che c’erano vari punti su cui si poteva intervenire, ma si è deciso di lavorare solo su alcuni aspetti apportando riduzioni solo su alcune fattispecie. In particolare noi crediamo che sarebbe stato più opportuno tentare di azzerare l’imposta in caso di concessione di uso gratuito di un immobile per i parenti in linea diretta, mentre in questo caso avete previsto solo una riduzione parziale. Noi avremmo dato spazio alle riduzioni previste nel decreto 34/2000 che all’art. 18ter prevede una riduzione del 20% in caso di domiciliazione bancaria; questo avrebbe portato ad un beneficio ai cittadini ed ad un minor rischio di evasione per il Comune. Il nostro sarà un voto contrario.”

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di C.C. n° 14 del 09/02/2023, immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n° 15 del 09/02/2023, immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n° 13 del 09/02/2023, immediatamente eseguibile, relativa a “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione periodo 2023 - 2025. Attribuzione dei capitoli di spesa e di entrata alla gestione dei responsabili incaricati di posizione organizzativa”;

### **PREMESSO CHE:**

- l’art. 1, comma 639, l. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), aveva previsto l’istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta unica comunale (IUC) che si componeva dell’imposta municipale (IMU), dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che la legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019 con decorrenza 01/01/2020 ha abolito l’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all’art.1 comma 639 della legge 27/12/2013 n.147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- che tale manovra per il 2020 ha unificato Tasi ed Imu e che pertanto dall’anno 2020 rimane unicamente L’imposta Comunale sugli Immobili (IMU) che sarà disciplinata dall’art.95 della Legge dal comma 1 al comma 45;

PRESO ATTO che la Corte Costituzionale con sentenza n. 209 del 12.10.2022 ha dichiarato incostituzionale la norma, introdotta nella Legge di Bilancio per l'anno 2022, che limitava l'esenzione Imu per l'abitazione principale ad un solo immobile "nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente". Modificata quindi la definizione di abitazione principale nel seguente modo: "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente";

L'Amministrazione consolida le esenzioni e riduzioni di seguito riportate per l'anno 2024:

### **ESENZIONI**

- **Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze** delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9 e relative pertinenze ((1 unità per ogni tipologia C/2-C/6-C/7). E' bene ricordare che, per beneficiare dell'agevolazione per abitazione principale, il possessore deve avere stabilito la dimora abituale e deve risiedervi anagraficamente.  
Assimilazione all'abitazione principale (assimilazione da Regolamento comunale) dell'unità abitativa e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà ed usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata (art.13 comma 2 settimo capoverso D.L. n.201/2011);
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali;
- Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente dalla Forze Armate e alle forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizie ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso (prima si parlava di casa coniugale).
- **Immobili merce;**

- **TERRENI AGRICOLI:** posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art.1 del D.Lgs. 29/03/2004 n.99 iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, sono esenti in conformità all'art.1, comma 13, della Legge n.208/2015;
- Equiparazione delle società agricole agli IAP e ai CD, secondo l'art.16-ter del DL. N.34/2019 (c.s. 2decreto crescita) rendendo di fatto applicabili anche a tali soggetti le agevolazioni tributarie già riconosciute a questi ultimi, ovvero:
  - Esenzione imu per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da società agricole, indipendentemente dal Comune di ubicazione;
  - C.d. "finzione giuridica" di non edificabilità delle aree fabbricabili, possedute e condotte da società agricole, che si traduce in una esenzione sia di Imu che Tasi (ricordiamo che i terreni agricoli sono esenti anche dalla Tasi);

### **RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE (COMMA 10 E 23)**

- Abbattimento del 50% per gli **immobili di interesse storico o artistico** di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004;
- Abbattimento del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per le categorie catastali A1-A8-A9, concesse in **comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta** entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un immobile adibito a propria abitazione principale (ad eccezione di A1-A8-A9).
- **FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI** questi, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, è applicabile la riduzione del 50% della base imponibile; l'inagibilità o inabitabilità deve essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario (da allegare alla dichiarazione) o, in alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva.
- **IMMOBILI A CANONE CONCORDATO:** possono avvalersi della riduzione del **25%** della base imponibile; si tratta dei contratti di cui all'art.2, comma 3, e art.5 commi 1e2 della legge dicembre 1998 n.431;

- **Riduzione al 37,5% dell'aliquota imu** dovuta sull'unica unità immobiliare, purchè non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione Internazionale con L'Italia.

Con l'articolo 3 quater lett. a e b del **decreto legge 30/04/2019n.34** si prevede la cancellazione degli obblighi dichiarativi in capo ai contribuenti per poter accedere all'agevolazione Imu (50% della base imponibile) per abitazioni concesso in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili concessi in locazione a canone concordato.

**PRESO ATTO** che il mancato gettito Imu dovuto all'esenzione delle abitazioni principali e dei terreni agricoli verrà compensato dallo Stato ai Comuni con un incremento del Fsc;

**VISTE** le risultanze pubblicate dal Ministero dell'Interno in merito al calcolo del fondo di solidarietà comunale relativamente ai trasferimenti su immobili ad uso produttivo, trattenuta dai versamenti di fine anno e Spettanze del Fondo di solidarietà comunale (compreso ristoro TASI) ;

**RITENUTO** sulla base delle indicazioni del punto precedente di definire le seguenti previsioni di gettito:

- IMU ANNO 2023 € 1.541.074,64

**RITENUTO** pertanto di prendere atto delle disposizioni in materia di Imu **come sopra riportato**, di confermare le aliquote definite per l'anno 2023 ;

**VISTI** l'art.53 comma 16 della legge 23/12/2000 n.388 , che dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e l'art. 1, comma 169, l. 27/12/2006 n. 296, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.

**CONSIDERATO:**

- che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffa relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze,esclusivamente per via telematica,mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma, del decreto legislativo 28 settembre

1998,n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2021»;

- Che viene prorogato al 2025 l'obbligo per i Comuni di redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote Imu tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del mef;

**ACQUISITO** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTI gli allegati pareri richiesti dall'art. 49 del D.LGS.18/08/2000 favorevolmente espressi sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile di Settore, in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il Parere del Revisore contabile n. 27 del 07/12/2023 qui allegato;

Con n. 8 voti favorevoli, n. 2 contrari (Delsante, Savina) e n. 2 astenuti (Bassi e Reggiani), espressi nei modi di legge;

### DELIBERA

Di APPROVARE per l'anno 2024 tutto quanto sopra indicato confermando le seguenti aliquote e detrazioni:

<b>ALIQUOTA /DETRAZIONE</b>	<b>MISURA</b>
- <b>Abitazioni principali</b>	Esenti
<b>Fabbricato adibito ad abitazione</b> principale* classificato nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 nonché per le relative pertinenze.	5,0 per mille detrazione euro 200,00
<b>Immobili D</b> destinati ad attività produttiva ( con riduzione rendita per immobili in presenza di imbullonati)	10,6 per mille (per gli imbullonati a fronte di revisione di rendita catastale)
<b>Altri fabbricati:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A (abitazioni-cosiddette seconde case)</li> <li>- c/2,C/6,C/7 (magazzini, garage, posti auto, tettoie)</li> </ul>	10,6 per mille

<ul style="list-style-type: none"> <li>- A/10 (uffici e studi privati)</li> <li>- B (colonie, sili , ospedali)</li> <li>- C/1 (negozi bar botteghe)</li> <li>- C/3,C/4,C/5</li> <li>- A/1,A/8, A/9 non abitazione principale</li> </ul>	
<b>Aree fabbricabili</b>	9,6 per mille
<b>Terreni agricoli posseduti e condotti DIRETTAMENTE (comprese aree fabbricabili per fictio juris) da:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coltivatori diretti</li> <li>- imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola</li> <li>- società agricole sia di persone che di capitali aventi i requisiti di legge</li> <li>-Coadiuvanti agricoli del nucleo familiare dell'imprenditore</li> </ul>	Esenti
<b>Terreni agricoli</b>	<b>10,6 per mille se non ricadono nella casistica precedente.</b>
<b>Fabbricati rurali</b>	Esenti
<b>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ( fabbricati merce)</b>	<b>Esenti</b>
<b>Immobili locati a canone concordato, L.09/12/1998 n.431</b>	10,6 per mille con riduzione del 25% della base imponibile)
<b>Immobili concesse a genitori o figli in comodato gratuito</b> a parenti in linea retta entro il primo grado (ossia genitori e figli), che li utilizzano come abitazione principale, ossia vi hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale	10,6 per mille con riduzione del 50% della base imponibile)

\*Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare **nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede**

**anagraficamente.** L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale A/1-A/8-A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

Di confermare la norma che prevede la riduzione al 37,5 dell'imu dovuta per la una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello stato che siano in possesso titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia residenti un uno stato di assicurazione diverso dall'Italia. E' previsto un ristoro per i comuni per le minori entrate.

Di confermare le esenzioni in premessa;

- 1- Di dare atto che il gettito ordinario IMU stimato per l'anno 2023 è pari a € 1.541.074,64;
- 2- di disporre che il servizio tributi del comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta deliberate;
- 3- di provvedere all'inoltro telematico ai sensi dell'art. 13, comma 15bis, d.l. 34/2019, , della delibera di approvazione della presente proposta, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze così come definito dal decreto Legge 201/2011 modificato dal decreto crescita 34/2019 all'art.15 e 15-bis senza l'elaborazione del Prospetto ;
- 4- Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2024;

Successivamente

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione separata e favorevole all'unanimità, dichiara il presente

atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c.4 del D.L.vo n. 267.

PARERI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N. 267

La sottoscritta Borelli Carolina in qualità di Responsabile del settore interessato alla proposta in oggetto ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL Responsabile del Settore  
Tributi-Affari Generali e Servizi alla persona  
Dott.ssa Carolina Borelli

La sottoscritta M. Cristina Frignani in qualità di Responsabile del Settore Finanziario ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

IL Responsabile del Settore Finanziario e Personale  
D.ssa M. Cristina Frignani

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco  
F.to RONZONI LUCA

Il vice Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa FRIGNANI Maria Cristina

=====

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. 18 Agosto 2000,n. 267)**

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ,

ATTESTA

Che la presente deliberazione :

E' stata pubblicata in data 13.01.2024, per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall'art. 32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Gattatico, li 13.01.2024

Firmato IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa FRIGNANI Maria Cristina

=====

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n°267/2000.

LI ,13.01.2024

F.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa FRIGNANI Maria Cristina

=====

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)**

Si attesta che il presente atto diverrà esecutivo il 23/01/2024

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Li, 13.01.2024

Il Vice Segretario comunale  
F.to Dott.ssa FRIGNANI Maria Cristina

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

ADDI',13/01/2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
D.SSA M.CRISTINA FRIGNANI

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L.vo n. 82/2005)

